

N. 3031

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BETTAMIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1998

Modifica alla legge 3 maggio 1989, n. 169, in materia di
commercializzazione del latte vaccino

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, conferisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il potere di segnalare norme di legge che determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

Con nota in data 29 dicembre 1997 l'Autorità notificava di aver riscontrato «come il regime della scadenza del latte pastorizzato confezionato disciplinato dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, sia idoneo a determinare alterazioni del corretto funzionamento delle relazioni concorrenziali tra le imprese operanti nel mercato del latte fresco. Siffatta disposizione prevede infatti che il latte alimentare pastorizzato, ossia quello prodotto dal latte crudo sottoposto al trattamento di pastorizzazione, debba essere consumato entro i quattro giorni successivi al confezionamento».

L'Autorità ha riscontrato in questa disposizione una incoerenza con la disciplina comunitaria «sia del regime di scadenza dei prodotti alimentari in generale, di cui alle direttive 89/395 e 89/396/CEE e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di recepimento sia del regime produttivo del latte alimentare disciplinate dalle direttive 92/46 e 92/47/CEE recepite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54».

L'Autorità riscontra anche una incoerenza all'interno delle norme italiane che disciplinano il settore, ed in particolare laddove il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 ha introdotto la possibilità di produrre un latte del tipo «pastorizzato ad alta temperatura».

«Questa tipologia di prodotto - continua l'Autorità - in ragione del trattamento termico subito dalla materia prima, risulta teoricamente in grado di mantenere la propria integrità per un periodo di tempo (10-15 giorni) ampiamente superiore a quello (4 giorni) imposto dalla citata legge 169/89».

Queste incongruenze normative provocano danni considerevoli ai produttori nazionali i quali da un lato subiscono una commercializzazione del loro prodotto in zone territoriali circoscritte e dall'altro risultano svantaggiati rispetto a produttori non italiani che non sono vincolati dalla norma nazionale che fissa in quattro giorni la data di scadenza del latte pastorizzato. Appare pertanto necessario apportare un correttivo alla legge 3 maggio 1989, n. 169, al fine di prevedere un termine di consumo superiore ai quattro giorni per il latte che sia stato pastorizzato ad alta temperatura.

A ciò si provvede con l'inserimento di un comma supplementare nell'articolo 5 della citata legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1989, n. 169, recante «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino», dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il termine per il consumo, scritto ben leggibile sull'etichetta del contenitore, può superare i dieci giorni successivi a quello del confezionamento, qualora il latte sia stato pastorizzato ad alta temperatura».

